

comune dettata per tutti i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni dal D. Lgs. n. 29 del 1993 e a seguire dal C.C.N.L. 1/1995 - Ministeri.

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi. Un tale quadro normativo si specifica con le disposizioni:

- dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dispone che l'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva e che, inoltre, dall'entrata in vigore del rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi e regolamenti che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato;
- dell'art. 49 dello stesso decreto legislativo, che, dopo aver previsto, al comma 1, che "il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi", stabilisce, al successivo comma 3, primo periodo, che "i contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttività individuale; b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute";
- ancora, dell'art. 72, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29, che così dispone: "Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente" (norma, questa, che invero non fa altro che puntualizzare, con riguardo al trattamento economico, quanto lo stesso art. 72 prevede, al comma 1, con riferimento alla generalità degli "istituti del rapporto di lavoro").

Sono, questi, tutti elementi che indubbiamente ~~che~~ valgono a corroborare la soluzione, secondo cui i collaboratori e gli assistenti UNEP sono anch'essi destinatari del contratto collettivo sottoscritto il 16 maggio 1995 ed in particolare delle disposizioni del relativo art. 34.

La norma contrattuale prevede che :

"1. I trattamenti economici accessori in atto presso le singole amministrazioni del comparto, secondo la specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, sono conservati nelle amministrazioni medesime in base alle modalità determinate ai sensi del comma seguente. 2. Nell' allegato B le parti definiscono le voci e le quote di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti contrattuali, ed inoltre, per le singole, distinte amministrazioni:

a. tabelle di retribuzione accessoria mensile distinte per livello, comprendenti le quote di retribuzione accessoria aventi carattere di generalità e continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, anche ai sensi dell' art. 72, 3° comma, del D.L.vo 29/1993, facendo riferimento agli importi corrisposti per l'anno 1993, rilevati sulla base del bilancio consuntivo;

b. le residue quote di retribuzione accessoria non aventi carattere di generalità e continuità, che concorreranno ad alimentare il fondo per la produttività collettiva, di cui al successivo art. 36, nell' amministrazione di appartenenza.

3. Gli importi di cui al comma 2 lettera a) sono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1995. Le amministrazioni provvedono ad effettuare i conseguenti conguagli delle somme già corrisposte in base alle disposizioni di cui all' art. 72, terzo comma del d.lgs. n. 29 del 1993.